



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ORDINANZA N. 50 DEL 29/05/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE ALL'ACCESSO, AL TRANSITO ED ALLO STAZIONAMENTO NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI ERACLEA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL MATERIALE SPIAGGIATO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI

PREMESSO CHE in occasione degli eccezionali eventi meteo verificatosi nel mese di maggio 2025 lungo l'arenile di Eraclea Mare, nella fascia è presente una significativa quantità di materiale spiaggiato costituito in prevalenza da tronchi, rami e residui vegetali frammisti a rifiuto antropico, condizioni queste che si verificano con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni.

DATO ATTO CHE: l'area oggetto di asporto del materiale è da riferirsi agli ambiti dei settori Sa2 (parte) ed Sa3 e Sa4 accessibili, in assenza di interventi strutturali di miglioramento dei sistemi di difesa costiera che abbiano mutato le condizioni morfologiche dei settori più critici;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 183, comma 1 lettera n) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 secondo cui *“non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita, e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”*.

CONSIDERATO che la legge 17 maggio 2022, n. 60, cd. legge “SalvaMare”, prevede che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura.

CONSIDERATO: che la pulizia nel tratto di arenile antistante la diga a mare (parte settore Sa1 e parte settore Sa2), non può essere eseguita da Veritas visto il permanere delle condizioni morfologiche avverse, già contenute nella nota trasmessa a prot. nr. 13606/2024 del 21/06/2024

RILEVATO: che lo svolgimento del servizio di recupero del rifiuto spiaggiato è stato dunque affidato alla Ditta Boem Michele (p. iva 04110250273), giusta determinazione del Servizio Ecologia n. 312/2025;

DATO ATTO CHE: il punto di raccolta dello spiaggiato è stato individuato nell'area retrostante le aree concessionate, in accordo con Veritas S.p.a. deputata allo smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO CHE si procederà ad avviare le attività come sopra esplicitate, dando atto che il deposito sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a consentire il pronto allontanamento del materiale rimosso ed avviato agli impianti autorizzati;

CONSIDERATO che il servizio di recupero del rifiuto spiaggiato deve essere effettuato lungo la battigia e sui pennelli ricadenti nei Settori Sa. 1 (in parte) ed Sa.2 del previgente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Eraclea;

RILEVATO che le aree interessate dall'intervento di pulizia aree ricadono comunque nel Demanio Marittimo e che pertanto per eseguire il servizio la ditta incaricata dovrà accedere, transitare e sostare nell'arenile con mezzi meccanici e autoveicoli;

VISTA segnalazione certificata di inizio attività per accesso di mezzi in arenile demaniale-anno 2025, presentata dalla ditta Boem Michele il 28/05/2025 per l'accesso, il transito e la sosta nelle aree demaniali marittime ricadenti nei settori interessati del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Eraclea, fino al 10/06/2025, per l'esecuzione dell'intervento di pulizia dell'arenile;

CONSIDERATO che è necessario:

- consentire il sicuro e regolare svolgimento degli interventi di pulizia, i quali devono aver luogo prima dell'inizio della stagione balneare, nelle aree demaniali marittime interessate;
- adottare idonee misure a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica e privata nelle zone interessate dall'attività, mediante la perimetrazione dell'area di cantiere ove operano i mezzi meccanici e l'apposizione di idonea cartellonistica ai varchi d'ingresso all'Arenile;

RAVVISATA la necessità di interdire l'accesso, il transito e lo stazionamento nell'arenile di libero transito, lungo la battigia e sui pennelli, e nelle aree di spiaggia libera interessate dall'intervento di recupero del materiale spiaggiato;

RITENUTO: al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utenti e concessionari, di provvedere all'interdizione nei soli giorni e negli orari di seguito indicati:

Giovedì 29/05/2025 dalle ore 17.30 alle ore 20.30

Venerdì 30/05/2025 dalle ore 04.30 alle ore 09.00

Sabato 31/05/2025 dalle ore 04.30 alle ore 09.00

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con approvato con D.C.C. n. 67 del 21/12/2023;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Dirigente nell'adozione del presente provvedimento;

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con approvato con D.C.C. n. 67 del 21/12/2023;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Dirigente nell'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

1. Il divieto d'accesso, di transito e di stazionamento nell'arenile di libero transito, lungo la battigia e sui pennelli, e nelle aree di spiaggia libera ricompresi nei settori Sa 1 (parte) ed Sa2 del previgente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Eraclea interessati dall'intervento di recupero e trasporto ed materiale spiaggiato da parte della ditta Boem Michele;

2. che l'interdizione dell'accesso, transito e sosta lungo l'arenile abbia efficacia dalla data emissione della presente ordinanza, negli orari di seguito indicati:

Giovedì 29/05/2025 dalle ore 17.30 alle ore 20.30

Venerdì 30/05/2025 dalle ore 04.30 alle ore 09.00

Sabato 31/05/2025 dalle ore 04.30 alle ore 09.00

3. alla ditta Boem Michele di provvedere al mantenimento delle prescrizioni di sicurezza dell'area a cantiere, al fine di impedire l'accesso alle persone non autorizzate o estranee ai lavori;
4. alla ditta Boem Michele di provvedere alla delimitazione con nastro ed apposizione di cartellonistica recante indicazione dell'area di accumulo nel punto di accumulo indicato in premessa;
5. a Veritas S.p.a. e a alla ditta Boem Michele che il deposito sia effettuato per il tempo strettamente necessario a consentire a il pronto allontanamento del materiale rimosso ed avviato agli impianti autorizzati e in ogni caso dovrà essere rimosso entro l'ultima settimana di maggio 2025;
6. alla ditta Boem Michele di provvedere alla sorveglianza dell'area demaniale interessata dai lavori durante la loro esecuzione, ivi compresa la custodia delle attrezzature di loro competenza, ove necessario.
7. ai Concessionari delle aree demaniali marittime ricomprese all'interno settori Sa1 (parte) e Sa 2 del previgente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Eraclea per la parte di rispettiva competenza, di porre in essere tutte le cautele per la garanzia della pubblica incolumità per tutto il tempo della validità della presente ordinanza di sicurezza, sospendendo ogni operazione di manutenzione e dell'arenile e movimentazione di sabbia, ancorchè già autorizzate, durante le fasi di pulizia da parte della ditta Boem Michele

DISPONE

- A) la notifica del presente provvedimento alla ditta Boem Michele, a Verias S.p.a., all'Area Vigilanza, al Servizio Ecologia, all'Ufficio Manutentivo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e ai concessionari delle aree demaniali marittime ricadenti nei settori dell'arenile ove avrà luogo l'intervento di recupero del materiale spiaggiato;
- B) Demanda inoltre al Servizio Manutentivo di provvedere ad apporre l'appropriata cartellonistica ai varchi d'ingresso all'Arenile e ogni altra prescrizione ritenuta idonea a dare visibilità alla presente ordinanza.
- C) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Eraclea esposta al pubblico nelle forme e nei modi adeguati in prossimità dell'area interessata;

INFORMA CHE

Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005(Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.

La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. che avverso al presente atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T. A. R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in ambo i casi dalla data di notifica della presente .

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
TERRITORIALI**
FIORINDO MORRIS ANDREA / Namirial
S.p.A./02046570426

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.